



# Avvocatura dello Stato

UFFICIO DISTRETTUALE DI NAPOLI  
 VIA DIAZ N. 11 - 80134 NAPOLI - TEL. 081 4979111  
 PEC ADS.NA@MAILCERT.AVVOCATURASTATO.IT - C.F. ADS80030620639

CT 7566/13 – MON

## CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

### SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

GIUDICE DOTT.SSA GIAMMARINO - R.G. 3478/2017 - UDIENZA DEL 06.11.2019

### COMPARSA DI COSTITUZIONE

#### PER

l'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA (C.F. 06363391001), con sede in Napoli, alla via Diaz n. 11, cap 80142, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ADS80030620639), presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domicilia per legge;

– Appellata –

#### CONTRO

la Dr.ssa ORLANDO ANGELA MARIA (C.F. RLNNLM60C61I234P), rappresentata e difesa come in atti;

– Appellante –

#### FATTO

Con l'odierno ricorso, l'appellante, in servizio presso la Direzione Provinciale di Caserta, inquadrata nella III Area funzionale, fascia retributiva F6, con decorrenza 1 gennaio 2018, ha impugnato la citata sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, che ha rigettato il ricorso ex art. 414 c.p.c. avverso la sua esclusione dalla graduatoria dei vincitori della procedura selettiva di sviluppo economico del personale, indetta dall'Agenzia delle Entrate con atto d'avvio prot. n. 186578/2010 del 30.12.2010,



chiedendo che l'adita Corte voglia *“ordinare all’Agenzia delle Entrate di valutare nuovamente la posizione della dr.ssa Orlando con il riconoscimento del suo diritto all’inquadramento nella fascia F5 dell’Area III sia dal punto di vista economico che giuridico dal 01/01/2012.”*; nonché *“conseguentemente, riconoscere il diritto al risarcimento del danno subito, insito nella perdita di chance nel concorrere alla pari nel conferimento di incarichi connessi alla suddetta fascia illegittimamente preclusale, nonché nella perdita da miglioramento curriculare, secondo la quantificazione, anche equitativa che la Corte vorrà rendere”*.

Da ultimo, la ricorrente chiede di *“Riformare, in ogni caso, la sentenza anche per ciò che attiene la regolamentazione delle spese ....”*

In sintesi, l'odierna appellante ha conseguito il rivendicato inquadramento nella fascia retributiva F5 della III Area funzionale, oggetto di gravame, a seguito di una successiva procedura selettiva di sviluppo economico del personale, all'interno della Terza Area funzionale, indetta dall'Amministrazione, con atto di avvio prot. n. 132108 del 16 ottobre 2015, culminata nell'atto del Direttore Regionale della Campania, prot. n. 41089 del 15 luglio 2016, di approvazione della graduatoria dei vincitori, distinti per fasce retributive.

La ricorrente è risultata vincitrice della riferita procedura, acquisendo la nuova fascia con decorrenza 1° gennaio 2015 (**all. 1**).

L'acquisizione della rivendicata fascia retributiva è stata puntualmente accertata nella sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ove si specifica che *“All’odierna udienza, l’Agenzia deduceva e documentava una parziale cessazione della materia del contendere, avendo ottenuto la ricorrente la posizione economica F5 nella III Area funzionale a decorrere dal 01/01/2015, in virtù di una nuova procedura di progressione economica indetta con atto direttoriale prot. n. 132108-2015 del 16/10/2015”* (cfr. pag. 2).

Ed ancora: *“nel caso di specie, il preesistente interesse ad agire in capo alla Orlando deve ritenersi cessato alla data del 01/01/2015..... posto che all’odierna udienza, l’Agenzia ha dedotto e documentato una parziale cessazione della materia del contendere, avendo ottenuto la ricorrente la posizione economica F5 nella III area funzionale a decorrere dal 01/01/2015, in virtù di una nuova procedura di progressione economica indetta con atto direttoriale prot. n.*



132108-2015 del 16/10/2015. Pertanto, deve dichiararsi una parziale cessazione della materia del contendere, la quale risulta circoscritta al solo periodo temporale intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria impugnata ed il sopravvenuto riconoscimento del diritto" (cfr. pag 4).

Successivamente, per effetto di un'ulteriore procedura selettiva di sviluppo economico, indetta dall'Agenzia delle Entrate, con atto di avvio prot. n. 219188/2018 del 6 novembre 2018, la cui graduatoria è stata approvata con atto del Direttore Regionale della Campania, prot. n. 72025 del 18 ottobre 2018, la dott.ssa Orlando è stata inquadrata nella fascia retributiva F6, III Area funzionale, con decorrenza 1 gennaio 2018 (all. 2).

Si ribadisce che la dipendente, avendo conseguito l'inquadramento nella III Area funzionale, fascia retributiva F5, con decorrenza 1° gennaio 2015, per effetto della citata e successiva procedura di sviluppo economico, indetta da questa Agenzia con atto di avvio prot. n. 132108 del 16 ottobre 2015, circoscrive le odierne pretese "... sia dal punto di vista economico che giuridico a far data dal 01/01/2012" (cfr. pag. 10 del ricorso).

I motivi di gravame si appuntano sull'esclusione dalla graduatoria dei vincitori della procedura di sviluppo economico, indetta dall'Agenzia delle Entrate con atto d'avvio n. 186578/2010 del 30.12.2010, dalla fascia retributiva F4 a F5 e riguardano il citato periodo 1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2014.

I fatti di causa sono compiutamente esposti negli atti difensivi, memoria e note integrative autorizzate, relativi al giudizio di primo grado, direttamente curati dalla Direzione Regionale, e nella documentazione ad essi allegata, a cui questa difesa fa integrale richiamo ed espresso rinvio, contestando la narrativa di parte appellante, in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto.

Infatti, la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sottoposta a gravame, che ha rigettato la domanda giudiziale dell'odierna appellante, a differenza di quanto *ex adverso* eccepito, ha compiutamente preso in esame e sconfessato, *in toto*, i motivi di gravame proposti in ricorso.



Essa, in particolare, ha espressamente riconosciuto, con pregevoli e inappuntabili statuizioni, l'infondatezza nel merito della domanda attrice e la piena legittimità dell'operato dell'Agenzia delle Entrate.

L'odierna appellante ripropone i motivi di gravame già puntualmente contraddetti e censurati in occasione del giudizio di primo grado ed introduce, inammissibilmente, nuovi fatti costitutivi a fondamento della domanda, correlati alla mancata valutazione del periodo di part-time dalla stessa prestato.

\* \* \*

Tanto premesso in fatto, con l'odierna memoria l'esponente Avvocatura provvede a costituirsi per questo grado di giudizio al fine di resistere alle domande *ex adverso* proposte da controparte, contestandone fin da subito la fondatezza sulla base delle seguenti considerazioni in

## DIRITTO

### 1. INFONDATEZZA NEL MERITO

La ricorrente ripropone le doglianze relative al corso – concorso presso la Scuola Superiore della P.A. a cui deduce di aver partecipato.

La dipendente, in particolare, lamenta la mancata “... *attribuzione di punti 1,5 per il titolo costituito dal superamento del 14<sup>o</sup> Corso – concorso di reclutamento presso la Scuola Superiore della P.A.*”, deducendo che “*Invero, a fronte del bando... non è possibile affermare che il superamento del corso – concorso in esame non sia tale da equivalere almeno ad un master*” (cfr. pag. 4).

Le riferite doglianze, come diffusamente esplicitato in occasione degli atti difensivi di questa Agenzia, sono prive di rilevanza e fondamento, decisamente disattese e contraddette dalla documentazione in atti versata, oltre che confutate dalle inappuntabili motivazioni espresse nella sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di rigetto delle avverse pretese.



In particolare, nelle istruzioni operative ed illustrative dell’Autorità Centrale di questa Agenzia, indicente la procedura selettiva in esame, per quanto adeguatamente esplicitato e documentato negli atti difensivi della resistente Amministrazione (cfr. **all. 7** alla mem. dif. di I grado), in riferimento a: *“Master e corsi di specializzazione”*, è stata espressamente esclusa la valutabilità dei *“... corsi-concorsi di reclutamento tenuti dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 1 e 3 del DPR n. 472/1972. Infatti, l’art.5, comma 9, del DPR n. 44/1990, considerava il superamento di tali corsi equivalente al superamento di un corso di specializzazione post laurea ai soli fini dell’accesso dall’esterno ai profili professionali di VIII qualifica funzionale del Comparto Ministeri.”*

La richiamata normativa è chiara nel limitare e circoscrivere, espressamente, l’equivalenza di tali corsi-concorsi ad un corso di specializzazione *post-lauream* per un fine esclusivo e specifico, relativo all’accesso dall’esterno ai previgenti profili professionali dell’ex VIII qualifica funzionale del comparto Ministeri.

Pertanto, è categoricamente da escludere la parificazione dei corsi-concorsi in esame a corsi di specializzazione post-universitari per finalità diverse, quali la procedura di selezione per lo sviluppo economico in esame, riservata al personale interno dell’Agenzia delle Entrate.

L’operatività dell’equivalenza tra i corsi-concorsi tenuti dalla Scuola superiore e i corsi di specializzazione post-universitari è limitata, per espressa previsione normativa, ad un ambito specifico, peraltro inattuale, e cioè al solo fine dell’accesso dall’esterno ai profili professionali propri della superata VIII q.f. del previgente comparto Ministeri.

Si consideri, inoltre, l’inattualità della citata previsione normativa, posto che essa riguarda il risalente ed abrogato sistema di classificazione del personale, allora ministeriale, articolato sulle qualifiche funzionali ex L. n. 312/80, superato dalla vigente classificazione del personale delle Agenzie fiscali, suddiviso per Aree funzionali e fasce retributive all’interno delle stesse, oltre che per le rinnovate modalità di assunzione nei ruoli della P.P.AA.

Per quanto esposto, i corsi di specializzazione post-universitari hanno una diversa rilevanza e valore giuridico rispetto ai corsi-concorsi tenuti dalla Scuola superiore e da



essi vanno tenuti ben distinti, nell'ambito di una procedura selettiva interna, di avanzamento di carriera, riservata al personale dipendente dell'Agenzia delle Entrate.

Si aggiunga che in senso analogo depongono sia la funzione a cui è preordinata la progressione interna, di valorizzazione delle competenze e delle capacità professionali del personale dipendente, sia i riferimenti, espressi nell'atto di indizione della procedura di selezione in esame, n. 186578/2010 del 30.12.2010, alla *"Qualificazione conseguita in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia mediante partecipazione con profitto a corsi di specializzazione/master, dottorati di ricerca, abilitazioni professionali e seconda laurea"* (all.1 alla mem. difens. di I grado cfr. pag. 5).

Tali riferimenti lasciano chiaramente intendere la differenza e l'autonoma considerazione, oltre che la diversa natura, dei corsi di specializzazione post-universitari e dei *master*, rispetto ai corsi-concorsi della Scuola superiore, attinenti a modalità di reclutamento del personale per l'accesso a superati profili professionali del previgente sistema di classificazione del personale, allora ministeriale.

I richiami di controparte contenuti nel ricorso introduttivo della lite alla sentenza della Corte Costituzionale n. 257 del 12.6.1991 sono irrilevanti e privi di fondamento, posto che l'equivalenza in esame è stata riconosciuta in riferimento ad un ambito di applicazione limitato, relativo soltanto al riscatto a fini pensionistici dei periodi di partecipazione ai corsi-concorso.

Per quanto esposto e documentato, l'esclusione del corso-concorso predetto dalla valutazione dei titoli della ricorrente, operata dalla resistente Agenzia delle Entrate nella procedura di selezione in esame, deve considerarsi pienamente fondata e legittima.

In senso pienamente conforme depone la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, la quale sul profilo in esame, con chiare argomentazioni rileva che: *"... occorre verificare se la commissione esaminatrice dell'Agenzia delle Entrate abbia rispettato la lex specialis, dettata dal bando di concorso. Orbene la questione investe la verifica della spettanza o meno alla ricorrente di n. 1,5 punti, derivanti dal superamento del concorso SSPA. Sul punto, risulta infondato il richiamo che parte ricorrente fa all'art. 5 co. 9 del DPR 17/01/90 n. 44, in*



*quanto la norma non è applicabile al caso di specie. L'articolo così dispone: "Ai fini di quanto richiesto dai requisiti di accesso dall'esterno per i profili professionali di ottava qualifica funzionale, il superamento dei corsi-concorsi di reclutamento, anche in fase di espletamento, tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 e successive modificazioni e integrazioni è considerato equivalente al superamento di un corso di specializzazione post-laurea. Dunque, il tenore letterale della norma è chiaro nell'individuare uno specifico ambito di applicazione della equipollenza dei titoli, restringendo alla sola ipotesi di concorso esterno per l'accesso all'ottava qualifica funzionale. Nel caso di specie, invece, non ricorre il predetto presupposto applicativo, dal momento che la ricorrente ha partecipato ad una selezione riservata al personale interno, non soggetta alla imperatività della norma in questione. Alla luce delle precedenti considerazioni, deve ritenersi infondata la prima censura mossa dalla ricorrente" (cfr. pag. 5).*

La pronuncia in commento è puntuale nell'interpretazione della riferita disposizione normativa, lasciando chiaramente intendere la differenza e l'autonoma considerazione dei corsi di specializzazione post-universitari, rispetto ai corsi-concorsi della Scuola Superiore, attinenti a modalità di reclutamento del personale per l'accesso a superati profili professionali del sistema di classificazione del personale, allora ministeriale.

La limitazione normativa dell'equivalenza in esame ad un ambito esclusivo e specifico, relativo all'accesso dall'esterno ai previgenti profili professionali dell'ex VIII qualifica funzionale del comparto Ministeri, vale anche ad escludere, categoricamente, l'arbitrario e forzato tentativo della controparte, introdotto con l'atto di appello, di invocare una presunta equivalenza del corso – concorso in esame "almeno ad un master".

La sentenza in commento efficacemente censura le avverse pretese, rilevando la legittimità dell'esclusione del corso-concorso di reclutamento predetto dalla valutazione dei titoli.



## 2. SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI PREFERENZA

In riferimento al criterio dell'Esperienza di servizio, previsto dall'atto di avvio della procedura per determinare l'ordine in graduatoria dei candidati, la ricorrente nell'atto introduttivo della lite espone: *"Alla ricorrente è stato attribuito il criterio preferenziale A)... Senonché, in violazione di quanto disposto dallo stesso atto di avvio della procedura selettiva, la ricorrente è stata esclusa dal passaggio alla posizione F5, ancorché le sia stato attribuito il primo criterio preferenziale previsto dal bando e cioè lett. A)"* (cfr. pag. 6).

Dunque, secondo l'errato ed infondato punto di vista appena riferito, sarebbe sufficiente l'indicazione del criterio espresso nella lettera A), per determinare, in assoluto, l'ordine di preferenza in graduatoria a parità di punteggio e dunque l'acquisizione da parte della ricorrente del diritto alla progressione.

Le doglianze di controparte relative all'esperienza di servizio maturata dalla ricorrente sono del tutto infondate ed evidenziano che non sono stati adeguatamente compresi il significato e l'applicazione dei criteri di preferenza stabiliti, in ordine di sequenza, dall'atto di indizione della procedura, al punto 3.10, per determinare l'ordine di graduatoria dei candidati in caso di parità di punteggio.

Si ribadisce che tali criteri, in sequenza, sono i seguenti: **A)** Esperienza di servizio nella fascia retributiva di appartenenza; **B)** Esperienza di servizio nell'area di appartenenza o qualifica equiparata; **C)** Esperienza di servizio complessiva; **D)** Maggiore anzianità anagrafica.

Si noti che gli anzidetti criteri sono riportati anche nell'atto di approvazione della graduatoria.

Tanto precisato, la riferita doglianza della ricorrente è del tutto infondata, posto che, trattandosi di una graduatoria, il rapporto da considerare riguarda la ricorrente e chi immediatamente la precede in graduatoria e così di seguito, per quanto adeguatamente esplicitato nella originaria memoria difensiva, ove è stato chiarito che: la posizione in graduatoria della ricorrente, a parità di punteggio con altri candidati, è stata determinata secondo i criteri di preferenza di cui al punto 3.10 del citato atto di avvio. In particolare, la posizione in graduatoria della stessa dipendente è stata determinata





con le seguenti modalità: minore esperienza di servizio nella fascia retributiva di appartenenza rispetto ai candidati che la precedono, a parità di punteggio complessivo (punti 48,50).

Volendo esemplificare, il criterio di preferenza indicato nella lett. A) ha determinato che la ricorrente, avendo un'esperienza di servizio nella fascia retributiva di appartenenza – F/4 – inferiore rispetto ai concorrenti che la precedono, è stata collocata in graduatoria in posizione risultata non utile.

Alla stessa stregua, il criterio indicato nella lettera A) che contrassegna la posizione della ricorrente in graduatoria, ha garantito alla Orlando, a parità di punteggio con i candidati che la seguono, di precederli, avendo un'esperienza di servizio nella fascia di appartenenza superiore a costoro.

Col presente gravame, d'altronde, la ricorrente non ha evidenziato alcuna posizione in contrasto col criterio espresso nella lettera A), la cui corretta applicazione, determinata dalle risultanze delle schede di servizio di ciascuno dei candidati, anche di quelli che la precedono in graduatoria, l'ha collocata in posizione non utile.

Per quanto esposto, in ordine ai criteri di preferenza tra i candidati, a parità di punteggio, si eccepisce che i rilievi di controparte, espressi nel ricorso di I grado, secondo cui sarebbero stati collocati prima della ricorrente "...ben 55 dipendenti..." con criteri di preferenza B, C, e D successivi a quello della ricorrente, sono del tutto infondati, posto che omettono di considerare che i predetti criteri B, C e D graduano, in sequenza, le posizioni in graduatoria dei candidati aventi la medesima esperienza di servizio nella fascia retributiva di appartenenza, ma superiore a quella della ricorrente.

Sul profilo in esame, si rinvia alle ulteriori deduzioni ed argomentazioni fatte valere dall'Amministrazione nelle note integrative autorizzate.

Parimenti, le doglianze espresse dalla ricorrente nell'atto di appello, secondo cui: "...se fosse prevalso il criterio in sequenza di cui alla lettera A) del punto 3.10 del bando, la ricorrente sarebbe stata inserita in graduatoria in posizione utile" (cfr. pag. 7), mostrano che non è stata compresa la corretta applicazione dei criteri che graduano e determinano, in sequenza, la posizione dei candidati in graduatoria.



Si ribadisce: la lettera che contrassegna il criterio di preferenza adottato non indica, come erroneamente riproposto in appello, un valore assoluto: il candidato che ha il criterio indicato nella lettera A) prevale su tutti.

Nulla di tutto questo!

Il criterio di preferenza, a parità di punteggio espresso nella lettera A): esperienza di servizio nella fascia retributiva di appartenenza, indica il primo criterio di precedenza che si applica a parità di punteggio per determinare l'ordine in graduatoria dei candidati e la ricorrente ha un'esperienza di servizio nella fascia retributiva di appartenenza inferiore rispetto ai candidati che la precedono in graduatoria, a parità di punteggio complessivo (punti 48,50).

Per intenderci: la candidata Izzo Giuseppina, criterio di preferenza identificato dalla lett. A), precede la ricorrente perché ha un'esperienza di servizio nella fascia di appartenenza maggiore. Il candidato De Falco Giannone Luigi, criterio di preferenza identificato dalla lett. A), precede la Izzo, perché, a sua volta, ha un'esperienza di servizio nella fascia di appartenenza maggiore. Il candidato Pedone Piero, criterio di preferenza identificato dalla lett. B), precede De Falco Giannone, perché, a parità di esperienza di servizio nella fascia di appartenenza, ha una maggiore esperienza di servizio nell'Area di appartenenza, e così di seguito.

La resistente ha correttamente considerato l'anzianità di servizio della dipendente nella fascia di appartenenza, decorrente dal 1.7.2005, ed ha effettuato la valutazione dell'esperienza complessiva di servizio dei dipendenti, ai fini dell'attribuzione del punteggio, in base alla decorrenza economica e non giuridica di prima immissione in servizio nei ruoli della Pubblica Amm.ne, per le ragioni adeguatamente esposte nella memoria difensiva.

La sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, a differenza di quanto *ex adverso* dedotto, ha puntualmente colto, con chiare argomentazioni, la corretta applicazione dei criteri di precedenza, a parità di punteggio, previsti nell'atto di avvio della procedura selettiva: *“Non miglior sorte merita il secondo motivo di doglianza concernente la violazione dei criteri preferenziali. Deve rilevarsi che l'Agenzia delle Entrate ha dedotto e documentato di*



*aver, correttamente, applicato i tre criteri preferenziali previsti nel bando del 30/12/2010 al punto 3.10. Infatti, ha prodotto copia dello stato matricolare della dipendente dal quale si evince che la data del 02/01/1992 – invocata dalla ricorrente quale momento corretto dal quale computare l'anzianità di servizio, ai fini dell'applicazione del criterio preferenziale – in realtà non è rilevante a tale scopo, perché il criterio preferenziale di cui alla lettera A del punto 3.10 del bando si riferisce all'anzianità nella posizione retributiva; pertanto, deve ritenersi che correttamente l'Agenzia resistente abbia applicato il criterio in questione, ritenendo utile la data del 01/07/2005, momento al quale risale la progressione della ricorrente nella fascia economica F4”.*

### **3. INAMMISSIBILITÀ NUOVI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE DELLA GRADUATORIA**

In ordine alla doglianza della controparte formulata *ex novo* nel ricorso alla Corte di Appello, riguardante “ ... *l'illegittima decurtazione operata in ragione del periodo di lavoro part-time prestato*” dalla dipendente, si eccepisce la inammissibilità e/o nullità della dedotta doglianza, posto che l'appellante, col pretesto di avversare le inappuntabili statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, introduce ed espone nuovi e inammissibili motivi di impugnazione, oltre che irrilevanti, non fatti valere nel ricorso introduttivo del giudizio, in violazione del regime delle preclusioni proprie del rito del lavoro.

In particolare, si evidenzia la manifesta contraddizione in cui incorre la controparte che, da un lato, impugna la graduatoria deducendo che “... *se fosse prevalso il criterio di sequenza di cui alla lettera A) del punto 3.10 del bando, la ricorrente sarebbe stata inserita in graduatoria in posizione utile*”; dall'altro, introduce, *ex novo*, inammissibilmente, un nuovo motivo di impugnazione, secondo cui: “... *a parità di punteggio, la dr.ssa Orlando è stata scavalcata da altri solo per avere l'Amministrazione non correttamente valutato l'anzianità di servizio di cui alla lettera A del punto 3.10 del bando (relativo all'appartenenza alla fascia F4), per l'illegittima decurtazione operata in ragione del periodo di lavoro part-time prestato*” (cfr. pag. 8).



Dunque, la ricorrente riconosce, sia pure implicitamente, la corretta applicazione dei criteri di preferenza ed è del pari consapevole della inferiore "... anzianità di servizio di cui alla lettera A del punto 3.10 del bando...", ma si duole della decurtazione del punteggio relativo all'esperienza di servizio maturata nella fascia di appartenenza per il periodo di part-time prestato.

Tanto precisato, si ribadisce l'inammissibilità del riferito motivo di impugnazione, posto che esso avrebbe potuto formare oggetto di eccezioni e di impugnazione già col ricorso introduttivo del giudizio, indipendentemente dalla sopravvenuta sentenza; ma, essendo stato omesso in tale contesto, viene inopinatamente e pretestuosamente introdotto ex novo nel giudizio di appello e prospettato come motivo di contestazione della sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere.

L'appellante introduce ed espone, *ex novo*, nuovi fatti costitutivi a fondamento della pretesa dedotta in giudizio, oltre che nuovi elementi di diritto, in violazione dell'art. 414 n. 4) c.p.c. e del regime delle preclusioni proprie del rito del lavoro. Inoltre, propone una nuova eccezione, in violazione della chiara previsione di cui all'art. 345, 1 e 2 comma, c.p.c., che espressamente vieta la proposizione di domande ed eccezioni nuove in grado di appello.

L'Agenzia delle Entrate, pertanto, eccepisce l'inammissibilità e/o nullità del riferito motivo di impugnazione dedotto dalla ricorrente tardivamente, solo nell'atto di appello, nonostante la stessa avrebbe potuto sollevarlo sin dall'atto introduttivo del giudizio.

In tal senso, devono considerarsi del tutto privi di pregio i motivi di impugnazione della sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, secondo cui essa avrebbe dovuto constatare "...che la riduzione del conteggio per espletamento di part time era illegittima", in difetto di un esplicito motivo di impugnazione.

In definitiva, la doglianza in esame, non fatta valere nel ricorso di primo grado, è inammissibile per tardività, perché in violazione del regime delle preclusioni proprie del rito del lavoro.



La doglianza è infondata anche nel merito, posto che l’Agenzia si è correttamente attenuta ai criteri e alla disciplina dettati dall’atto di avvio della procedura. In particolare, nelle Istruzioni operative ed illustrative dell’Autorità Centrale di questa Agenzia, indicente la procedura selettiva in esame, sul profilo in esame, si chiarisce: *“Per i periodi di part-time, il punteggio è ridotto in proporzione alla percentuale del tempo lavorato ogni anno, indipendentemente dalla tipologia del tempo parziale (orizzontale, verticale, misto)”*.

Chiarissima è in tal senso la sentenza gravata, secondo cui: *Deve rilevarsi che l’Agenzia delle Entrate ha dedotto e documentato di aver, correttamente, applicato i tre criteri preferenziali previsti nel bando del 30/12/2010 al punto 3.10...”*.

#### 4. SULLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Anche la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente è infondata e ancor prima non comprensibile.

Deduce l’appellante: *“Innegabile ... è la perdita di chance subita dalla ricorrente connessa non solo alla mancata integrale corresponsione della retribuzione che le sarebbe spettata dal 01/01/2012, ma anche dal mancato arricchimento professionale essendole stata preclusa di ricevere incarichi in ragione della giusta fascia di appartenenza, a cui si aggiunge il danno ulteriore del ritardo con cui la stessa potrà ancora conseguire i futuri aumenti di posizione”*.

In riferimento alla dedotta doglianza, si eccepisce che non risultano punto esplicitati quale sia la *chance* perduta dalla ricorrente e quali gli incarichi che le sono stati preclusi, in che cosa consista il mancato arricchimento professionale dalla stessa subito e, ancor prima, quali siano le mansioni in concreto prestate dalla stessa. Nulla di tutto questo è dato comprendere.

In definitiva, non si comprendono quali siano e in che cosa consistano i danni asseritamente subiti dalla dipendente.

I danni lamentati dall’odierna appellante non possono essere considerati automatica conseguenza della mancata attribuzione della fascia retributiva superiore, ma esigono



una puntuale allegazione ed estrinsecazione dei fatti sui quali essi si fondano. Le riferite pretese risarcitorie sono del tutto infondate ed assolutamente prive di sostegno probatorio. Esse non superano la soglia della mera genericità e sono del tutto carenti di allegazioni, di necessario contenuto e di concreta esplicitazione.

In particolare, non vengono minimamente specificati l'attività lavorativa svolta dalla dipendente, il grado di professionalità maturato, gli incarichi svolti e quelli che avrebbe potuto conseguire e di cui rivendica la perdita. L'asserito danno è del tutto carente di allegazioni comprovanti il pregiudizio alla professionalità subito dalla dipendente. Anche i riferimenti alla perdita di *chance* evidenziano una prospettazione di parte priva di concreta allegazione e di effettivo riscontro nella realtà dei fatti. In ricorso non viene indicata nessuna fondata aspettativa, nessuna attività e/o incarico che il lavoratore avrebbe potuto conseguire. In definitiva, le riferite pretese risarcitorie sono del tutto infondate e prive di qualsiasi riferimento a fatti concreti che possano giustificare la richiesta.

Da ultimo, l'appellata esponente eccepisce la mancata quantificazione delle differenze retributive dedotte in domanda.

In ogni caso, si evidenziano gli emolumenti percepiti dalla ricorrente ai sensi del citato art. 2.1 dell'atto di indizione, ove viene riconosciuto "...un compenso di carattere accessorio al personale cui siano state riconosciute competenze in linea con i livelli attesi di prestazione lavorativa, ma che non abbia avuto la promozione dato il numero massimo di passaggi economici previsti..." (cfr. pag. 2 in all. n. 1 alla mem. dif. di I grado).

\* \* \*

Per tutto quanto precede l'esponente Avvocatura, nell'interesse dell'Agenzia Entrate di Napoli, formula le seguenti

### CONCLUSIONI

Respingersi il gravame proposto dalla dr.ssa Orlando e comunque confermarsi la sentenza di primo grado, disconoscendo, conseguenzialmente, ogni diritto del



ricorrente al risarcimento del danno per perita di chance, stante la legittimità della procedura selettiva.

Con vittoria di diritti, onorari e spese anche del giudizio di appello.

Si allega:

a) Ricorso in appello;

1. Atto di approvazione della graduatoria prot. n. 41089 del 15 luglio 2016;
2. Atto di approvazione della graduatoria prot. n. 72025 del 18.10.2018;
3. Produzione di I grado con memorie, note integrative e n. 9 allegati.

Napoli, 24.10.2019

L'AVVOCATO DELLO STATO  
SALVATORE MONTEFUSCO

